



Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

PROT. N 13086

ORD. N. 1016

PUBB. N.

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298,
VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 2075/05, 1099/09
VISTO il Regolamento (UE) 1375/15;
VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10,
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31.12.2001 e s.m.e i.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20.11.2007 e s.m.e i.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16.09.2008,
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28.11.2014,
VISTA la proposta del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Az. ULSS 6 Euganea,

RITENUTO necessario ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali,

ORDINA

1. La macellazione dei suini per l'esclusivo consumo domestico privato di uno o al massimo due capi, è consentita nel periodo dal 2 novembre 2018 al 28 febbraio 2019,
2. La macellazione di cui al punto 1) è consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre i due consentiti o che intenda farlo, in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto.
3. Gli interessati almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare la comunicazione a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bonifico bancario in favore dell'Az. ULSS 6 Euganea (IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – CAUSALE "MACELLAZIONE SUINI 2018/2019") come segue:
macellazione di un suino € 35.00
macellazione di due suini (nella stessa giornata) € 43.00
4. E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne
5. E' vietata la macellazione dei suini per conto terzi, è vietata altresì la commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione,
6. Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - Che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili,
 - Che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo
7. La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post-mortem da parte del Veterinario Ufficiale, che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali.**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso il sito internet istituzionale.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

Villafranca Padovana il 29.10.2018



IL SINDACO
Dr. Luciano Salvò